

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI E DEI DEPOSITI A RISPARMIO AL PORTATORE

Gentile Cliente,

facciamo seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti la normativa antiriciclaggio, per informarla che, a seguito dell'emanazione del **Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore previste dal D. Lgs 21 novembre 2007, n. 231.**

Di seguito riportiamo le disposizioni aggiornate:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 25 giugno 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito a risparmio al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera (es. certificati di deposito), effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a 12.500 euro**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a euro 12.500** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, **di qualsiasi importo**, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) **possono essere girati unicamente per l'incasso** a una banca o a Poste Italiane spa.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della **clausola "non trasferibile"**. Il cliente, tuttavia, può richiedere **per iscritto** il rilascio, **in forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, **esclusivamente per importi inferiori a 12.500 euro, vale a dire fino a 12.499,99 euro** (fatta eccezione per gli assegni a favore di Banche o Poste Italiane spa). In tal caso il richiedente deve corrispondere, a titolo d'imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto.

E' stato **abrogato l'obbligo di indicare il codice fiscale** del girante in caso di girate di assegni liberi.

LIBRETTI AL PORTATORE.

Il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 12.500 euro**. **In caso di trasferimento** di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 12.500 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore della normativa, **devono essere estinti** dal portatore o, in alternativa, il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il **30 giugno 2009**.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

I nostri collaboratori rimangono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Giugno 2008

Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle